UNIVERSITÀ
DI PARMA

REP. DRD n. 2094 /2018

PROT. 183220

PUBBLICATO IL 14 SET. 2018

IL RETTORE

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma;

visto il DR n. 171 dell'11.04.2014 di emanazione del vigente Regolamento Generale di Ateneo;

preso atto delle deliberazioni del Senato Accademico SA/27-03-2018/28 in data 27.3.2018 e del Consiglio di Amministrazione CDA/29-03-2018/73 in data 29.03.2018 con le quali, ritenuta necessaria una complessa revisione del vigente Regolamento Generale di Ateneo alla luce delle intervenute e significative novelle statutarie, è stato approvato il Regolamento Generale di Ateneo;

vista la nota Rettorale prot. n. 64072 del 17.04.2018 con cui il Regolamento Generale di Ateneo è stato trasmesso al MIUR per il controllo ex art. 6 della legge n.168/1989;

vista la nota prot. n. 7749 del 14.06.2018 con la quale il MIUR ha formulato osservazioni al Regolamento Generale di Ateneo;

viste le deliberazioni del Senato Accademico SA/24-07-2018/82 in data 24.07.2018 e del Consiglio di Amministrazione CDA/26-07-2018/249 in data 26.07.2018 conseguenti alle osservazioni formulate dal MIUR;

considerato che con nota prot. 168333 in data 08.08.2018 è stato trasmesso al MIUR il testo del Regolamento Generale di Ateneo come modificato a seguito delle osservazioni formulate;

visto l'art. 6 della Legge n. 168/1989 nel quale si prevede che, a seguito della trasmissione al MIUR del Regolamento Generale di Ateneo, il Ministro esercita il controllo di legittimità e di merito entro il termine perentorio di sessanta giorni e può, per una sola volta, rinviare gli statuti e i regolamenti all'Università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito;

ritenuto di poter procedere all'emanazione del suddetto regolamento.

DECRETA

1. È emanato il Regolamento Generale di Ateneo nel testo allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.

2. Il Regolamento Generale di Ateneo entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nell'Albo on line di Ateneo, e dalla medesima data è abrogato il precedente Regolamento.
   Il Regolamento è altresì pubblicato sul sito web dell'Università di Parma.

Parma, 13 SET. 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Ablondi

IL RETTORE
Paolo Andrei

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale – Affari Generali e Legale	Dott. Gianluigi Michelini
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	UO Programmazione Organi e Affari Istituzionali	Dott.ssa Carla Sfamurri
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo.	U.O. Legale	Dott. Riccardo Marini

UNIVERSITÀ
DI PARMA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

TITOLO I – Principi generali e Organi e organismi di Ateneo

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme attuative dello Statuto, le disposizioni necessarie per il funzionamento dell'Ateneo e le modalità di elezione degli organi e organismi di Ateneo, nonché disposizioni comuni per il funzionamento degli stessi.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si rimanda alle definizioni contenute nell'art. 46 dello Statuto di Ateneo.

2. Per cariche accademiche si intendono la carica di Rettore, Pro Rettore vicario, componente del Consiglio di Amministrazione, componente del Senato Accademico, Direttore di dipartimento, Presidente del consiglio di corso di studio, Coordinatore di Corso di dottorato di ricerca, componente del Consiglio universitario nazionale, Presidente di Centro universitario e interuniversitario.

Art. 3 Rettore

1. Il Rettore, organo di governo e di indirizzo politico, rappresenta l'Università a ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa, di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo. Le prerogative e le competenze del Rettore sono specificate dallo Statuto.

2. Come stabilito nell'articolo 8 dello Statuto, l'elettorato attivo per la elezione del Rettore spetta:
   - ai professori di ruolo;
   - ai ricercatori a tempo indeterminato;
   - ai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge n.240/2010;
   - al personale tecnico e amministrativo, compresi i Dirigenti, i cui voti espressi sono calcolati nella misura del 15%;

- alla rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e dottorato di ricerca nei Consigli di Dipartimento di cui all'art. 21, comma 22, dello Statuto.

3. Il Rettore viene eletto tra i Professori ordinari in servizio presso le Università italiane, che abbiano optato od optino per il tempo pieno, e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. Il Rettore è nominato con Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che, alla data di svolgimento delle elezioni, siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale e/o disciplinare.

5. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.

6. Le elezioni per la nomina del Rettore si svolgono nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato e sono indette dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia dell'Ateneo, con proprio decreto, emesso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente l'inizio del predetto semestre.

7. Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data prevista per le elezioni del Rettore, stabilita ai sensi del comma precedente, sono presentate le candidature ognuna delle quali deve essere sottoscritta da almeno dieci componenti del corpo elettorale. Ciascun candidato, al momento della presentazione della candidatura, deve rendere pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'Università.

8. Il Decano provvede, inoltre, con proprio decreto, alla costituzione dei seggi elettorali, ognuno dei quali è presieduto dal professore di prima fascia, chiamato a farne parte, con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.

9. I seggi elettorali, oltre che dal Presidente, sono composti da un professore di prima o di seconda fascia, da un ricercatore e da un'unità di personale tecnico e amministrativo, con funzioni di segretario, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Decano.
   I componenti dei seggi sono individuati tra coloro che godono dell'elettorato attivo.

10. Nella prima votazione, il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 8 comma 9 dello Statuto. Nella successiva votazione, il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che, nell'ultima votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, quello con maggiore anzianità anagrafica.

11. L'Ufficio di Rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica, fatta salva la presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

12. Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro Rettore Vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno.

13. Il Pro Rettore Vicario supplisce il Rettore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza, nonché, in caso di cessazione anticipata dall'Ufficio, fino all'assunzione della carica da parte del nuovo eletto. Nel caso di dimissioni del Rettore, queste avranno effetto dalla data di accettazione delle stesse da parte del Ministro.

14. Il Decano, in caso di cessazione anticipata del Rettore, per qualsivoglia ragione, indice nuove elezioni entro trenta giorni dal verificarsi della cessazione. Nell'ipotesi di dimissioni, tale termine decorre dalla data di accettazione ministeriale.

15. Il Rettore può nominare, tra i docenti, con proprio decreto, uno o più Pro Rettori con deleghe specifiche.

16. Il Rettore può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni di Delegati nominati con decreto rettorale, nel quale sono precisati compiti e settori di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

17. Al Rettore e al Pro Rettore Vicario compete l'indennità di carica stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 Senato Accademico

1. Il Senato Accademico, organo di governo, di indirizzo politico e di programmazione, esercita tutte le attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dagli atti normativi dell'Ateneo.

2. Il Senato Accademico opera in configurazione ampia e secondo quanto disposto in materia di quorum dall'art. 18 del R.D. n.674/1924. In particolare, per la validità delle sedute deve essere prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non venga diversamente disposto su specifici argomenti.

3. Il Senato Accademico è costituito da:
   - il Rettore che lo presiede;
   - i Direttori di dipartimento, in numero compreso tra un minimo di 8 e un massimo di 10, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 9, comma 7 dello Statuto;
   - 2 rappresentanti dei professori di prima fascia, eletti dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 9, comma 7 dello Statuto;
   - 2 rappresentanti dei professori di seconda fascia, eletti dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 9, comma 7 dello Statuto;

- 2 rappresentanti dei ricercatori, eletti dagli appartenenti alla categoria, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 9, comma 7 dello Statuto;
- due rappresentanti della componente del personale tecnico e amministrativo eletti dalla medesima componente, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 9, comma 7 dello Statuto;
- quattro rappresentanti della componente studentesca eletti dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Parma, di cui tre iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale e uno iscritto ai Corsi di Dottorato di ricerca.

4. Alle sedute del Senato Accademico partecipano senza diritto di voto il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale.
   In caso di assenza o impedimento del Rettore, l'organo è presieduto dal Pro Rettore Vicario, che assume le funzioni di Presidente con diritto di voto.

5. I componenti elettivi del Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore per quattro anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. La rappresentanza studentesca è nominata per un massimo di due anni rinnovabile per una sola volta. L'intervallo che deve trascorrere per potere assumere il terzo mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere almeno pari a un mandato pieno. Un mandato si considera espletato quando si sia superata la metà della durata prevista.

6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un membro elettivo, nella carica subentra il primo dei non eletti per lo scorcio del mandato in corso.

7. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti, del personale tecnico e amministrativo e degli studenti sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali.

8. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che, alla data di svolgimento delle elezioni siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale e/o disciplinare.

9. I componenti eletti del Senato Accademico decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute. In particolare decadono quando non partecipino a sei sedute consecutive senza giustificare la propria assenza. Alla sesta assenza consecutiva non giustificata il Rettore, sentito il diretto interessato, potrà disporne la decadenza e provvedere agli adempimenti per la sostituzione.

10. Le modalità di funzionamento dell'organo sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 5 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, organo di governo e di indirizzo strategico, esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo e dalla

legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da dieci componenti:
   a) il Rettore che lo presiede;
   b) due componenti esterni designati dal Senato Accademico;
   c) due rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della medesima componente;
   d) quattro docenti interni all'Ateneo;
   e) un componente del personale tecnico amministrativo.

   Al Consiglio di Amministrazione partecipano il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale senza diritto di voto.

   In caso di assenza o impedimento del Rettore, l'organo è presieduto dal Pro Rettore Vicario, che assume le funzioni di Presidente con diritto al voto.

3. Per la scelta dei componenti interni, si applica la procedura delineata all'art. 10 comma 5 dello Statuto e dal comma 12 del presente articolo.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni. Il mandato delle componenti è rinnovabile per una sola volta.

5. Il Senato Accademico individua e designa i componenti esterni sulla base delle proposte della Commissione di cui all'art. 9, comma 2.11 dello Statuto, disciplinata da un apposito regolamento a cui si rinvia.

6. L'intervallo che deve trascorrere per potere assumere il terzo mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere almeno pari a un mandato pieno. Un mandato si considera espletato quando sia stata superata la metà della durata prevista.

7. In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei componenti interni, il Senato provvederà a nuova designazione, ai sensi e per gli effetti del successivo comma 12, scorrendo la graduatoria vigente.

8. In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei componenti esterni, dovrà essere riattivata la procedura di cui all'art. 9, comma 2.11 dello Statuto.

9. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale e/o disciplinare.

10. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca, è disciplinato da apposito regolamento elettorale.

11. Per la validità delle sedute deve essere prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non venga diversamente disposto su specifici argomenti.

12. Il Senato Accademico verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. i) della legge n.240/2010, rilevabili:
    a) per il personale docente, alternativamente:
        - nell'essere in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;
        - nell'aver tenuto il coordinamento principale di progetti di ricerca nazionali o internazionali;
        - nell'aver ricoperto, almeno per un mandato, la carica di Direttore di Dipartimento;
        - nell'essere stato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università costituito ai sensi della legge n.240/2010;
        - nell'essere stato componente del Consiglio di Amministrazione di altro Ateneo pubblico o privato, che gode di finanziamenti pubblici, costituito ai sensi della legge n.240/2010;
        - per i professori di prima fascia nel possedere i requisiti per la nomina quale commissario nelle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e per i professori di seconda fascia e per i ricercatori universitari nel possedere i requisiti necessari per l'accesso alle varie fasce della docenza, secondo quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente;
    b) per il personale tecnico e amministrativo, alternativamente:
        - nell'essere in possesso dei requisiti necessari per l'accesso alle procedure concorsuali per la più elevata categoria prevista dalla contrattazione collettiva nazionale applicabile al personale universitario;
        - nell'essere in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero professionale;
        - nell'essere stato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università costituito ai sensi della legge n.240/2010;
        - nell'essere stato componente del Consiglio di Amministrazione di altro Ateneo pubblico o privato, che gode di finanziamenti pubblici, costituito ai sensi della legge n.240/2010.

    Si procede alla consultazione elettorale distinguendo gli elettorati nell'ambito del personale docente e di quello tecnico e amministrativo.

13. Il Senato Accademico, nel rispetto dell'art. 2, comma 1 lettera l), della legge n.240/2010 e del regolamento elettorale, con motivata deliberazione designa, tra gli eletti, i componenti del Consiglio di Amministrazione, uno dei quali appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo, tenendo altresì conto, in modo ordinatorio, dell'apprezzamento riscontrato nella consultazione elettorale, del principio della pari rappresentanza delle fasce docenti e del principio della pari rappresentanza delle aree culturali di appartenenza e delle pari opportunità uomo-donna nell'accesso ai pubblici uffici. Ulteriori modalità di svolgimento delle elezioni sono disciplinate da appositi regolamenti.

14. In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 2.10 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Amministrazione assicura il rispetto della procedura relativa alle chiamate e alle afferenze dei docenti, così come disciplinata dallo Statuto e dal presente regolamento.

15. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono qualora non partecipino a sei sedute consecutive senza giustificare la propria assenza.

16. Alla sesta assenza consecutiva non giustificata, il Rettore, sentito il diretto interessato, potrà disporne la decadenza e provvedere agli adempimenti per la sostituzione.

17. Le modalità di funzionamento dell'organo sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO II – Altri Organi di Ateneo

Art. 6 Direttore Generale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 dello Statuto, il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, è titolare della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo.

2. L'incarico di Direttore Generale, di durata triennale, è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, anche internazionale. Con le medesime modalità l'incarico può essere rinnovato. Qualora la proposta del Rettore venga motivatamente respinta dal Consiglio di Amministrazione, il Rettore dovrà proporre un nuovo nominativo.

3. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

4. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, è previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto.

5. Il Direttore Generale propone la nomina di un Vice Direttore con funzioni vicarie, indicandolo tra i Dirigenti in servizio presso l'Università. Il Vice Direttore Generale è nominato con decreto del Rettore e decade dall'incarico contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione dell'incarico del Direttore Generale.

6. Il Direttore Generale può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del

Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, per i motivi contenuti nel contratto individuale di lavoro e in particolare per il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o per inosservanza delle direttive impartite, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 7 Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è l'organo dell'Università, costituito ai sensi della Legge 10 ottobre 1999 n. 370, preposto alla valutazione delle attività di didattica, ricerca e amministrative.

2. E' composto da nove componenti:
   a) due professori di ruolo dell'Ateneo, di cui uno coordinatore;
   b) cinque componenti esterni nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell'Università;
   c) due studenti dell'Ateneo.

3. I rappresentanti della componente studentesca sono eletti dagli studenti iscritti all'Ateneo, secondo le modalità previste in apposito regolamento.

4. Il Nucleo di Valutazione è nominato con decreto del Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. I componenti del Nucleo di Valutazione durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta.

5. Non possono fare parte del Nucleo il Rettore, il Pro Rettore Vicario, i Pro Rettori, i Delegati del Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti, i Direttori dei Dipartimenti e i Presidenti dei Centri, i Presidenti delle Scuole, i Presidenti dei Corsi di studio, i Direttori delle Scuole di Specializzazione, i Presidenti dei Corsi di Master, i coordinatori dei Corsi di Dottorato di ricerca, i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

6. Ai componenti del Nucleo di Valutazione compete l'indennità stabilita dal Consiglio di Amministrazione e il rimborso delle spese di missione.

Art. 8 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo dell'Università che esercita il controllo sulla gestione contabile, finanziaria, amministrativa e patrimoniale secondo le disposizioni di legge vigenti e la

regolamentazione interna di Ateneo.

2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:
   a) uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra i Magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;
   b) uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
   c) uno effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

   Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

3. Non possono essere componenti del Collegio il personale dipendente dell'Ateneo di Parma e i componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Collegio è nominato con decreto rettorale e dura in carica quattro anni; il mandato è rinnovabile una sola volta.

5. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Ai componenti compete l'indennità stabilita dal Consiglio di Amministrazione e il rimborso delle spese di missione. Nelle ipotesi di cui al comma 5 del presente articolo, ai medesimi spetta anche il gettone di presenza erogato ai componenti del Consiglio di Amministrazione per la partecipazione alle sedute dello stesso organo.

Titolo III – Organismi di Ateneo

Art. 9 Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organismo di autonoma e coordinata partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo e alle azioni per il raggiungimento dei fini istituzionali. Esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo.

2. Il Consiglio degli studenti è istituito con decreto del Rettore, dura in carica due anni, ed è composto dagli studenti presenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Comitato per lo Sport Universitario, dagli studenti dell'Ateneo presenti nelle rappresentanze a livello regionale e nazionale, nonché da quindici rappresentanti degli studenti secondo raggruppamenti di area definiti dal regolamento elettorale ed eletti dalla componente studentesca.

3. Alle sedute del Consiglio degli studenti partecipa, con funzioni di segretario, il Dirigente (o suo delegato) preposto all'Area cui fanno capo le Segreterie Studenti.

4. Il Consiglio degli studenti esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dagli altri atti normativi dell'Ateneo.

5. Il Consiglio degli studenti adotta un proprio regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'organismo stesso; tale regolamento è deliberato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è emanato dal Rettore.

6. Alla fine di ogni anno accademico, il Consiglio degli studenti redige una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti, che viene trasmessa al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Consiglio del personale tecnico amministrativo

1. Il Consiglio del personale tecnico amministrativo, previsto dall'art. 15 dello Statuto, è istituito con funzioni di carattere propositivo e consultivo.

2. Si compone di venti membri.

3. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico amministrativo, in servizio con contratto a tempo indeterminato. Sono esclusi dall'elettorato i Dirigenti e i dipendenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale e/o disciplinare.

4. Ai votanti è concesso di esprimere una sola preferenza.

5. In caso di rinuncia o di cessazione anticipata, per qualsivoglia ragione, di uno o più componenti, subentrano i primi non eletti, seguendo l'ordine di preferenza espresso dall'elettorato.

6. Il Rettore, con proprio decreto, nomina il Consiglio del personale tecnico e amministrativo, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per non più di una volta.

7. Almeno due mesi precedenti alla scadenza del mandato, il Rettore con proprio decreto indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio.

8. Le modalità di funzionamento dell'organismo sono contenute in apposito regolamento.

Art. 11 Presidio della Qualità

1. Presso l'Ateneo di Parma, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, è istituito il Presidio di Qualità, organismo preposto all'organizzazione, al monitoraggio e alla supervisione delle procedure di

assicurazione della qualità, nell'ambito delle attività formative e delle attività di ricerca dell'Ateneo. Il Presidio svolge anche funzione di consulenza verso gli organi di Governo per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità negli ambiti di sua competenza.
Le sue funzioni sono più dettagliatamente specificate nell'art. 16 dello Statuto.

2. Il Presidio di qualità è composto da:
   a) sei docenti di ruolo;
   b) un dirigente dell'Ateneo;
   c) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti;
   d) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo, segnalato dagli eletti della medesima componente nel Senato Accademico.

3. I componenti devono essere individuati tra persone con adeguata competenza, preparazione ed esperienza nell'ambito della valutazione e della qualità, maturate anche in organismi analoghi. Il loro mandato ha durata quadriennale, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni. I componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

4. Il Presidio è coordinato da un professore di ruolo dell'Ateneo, nominato dal Rettore con proprio decreto, tra i componenti interni all'organismo.
   Il Coordinatore rappresenta i Presidio e ne dirige i lavori, anche interagendo con la governance di Ateneo, Anvur, MIUR e tutti gli organismi interessati al sistema di Assicurazione Qualità.

5. I membri del Presidio non possono essere componenti, a qualsiasi titolo, del Nucleo di Valutazione.

Art. 12 Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia esercita compiti di tutela e promozione della dignità della persona e delle pari opportunità nel contesto lavorativo, al fine di contrastare ogni forma di discriminazione o di violenza morale e/o psichica nei confronti del personale e della componente studentesca.

2. Il Comitato è formato da 6 componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i., da 6 rappresentanti dell'Amministrazione designati dal Senato Accademico, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare complessivamente la parità di genere, e un'adeguata presenza di personale docente e tecnico e amministrativo. In particolare, dovrà essere designato almeno un rappresentante dei professori di ruolo e uno dei ricercatori dell'Ateneo.

3. Il Presidente del Comitato è designato nell'ambito dello stesso dal Rettore, su proposta del Comitato.

4. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

5. Il Comitato propone al Rettore, tra persone esterne all'Università, la nomina del/la Consigliere/a di fiducia il cui incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta.

6. Il funzionamento del Comitato e le attività del/la Consigliere/a di fiducia sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 13 Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi nonché ai programmi di sviluppo e promozione di tali attività, esercitando tutte le competenze previste dalla normativa vigente.

2. La composizione del Comitato per lo sport è la seguente:
   a) il Rettore o suo Delegato con funzioni di Presidente;
   b) due componenti designati dagli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti;
   c) due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti all'Ateneo, secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento elettorale;
   d) il Direttore Generale o suo delegato con funzioni di segretario.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato per lo Sport sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti.

4. Le attività del Comitato per lo sport sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri Enti.

Art. 14 Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime parere conclusivo, come disposto dall'art. 10 della legge n.240/2010, salvo che per i fatti che possano dare luogo all'irrogazione di una sanzione non superiore alla censura, per i quali sussiste la competenza del Rettore.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che trasmette gli atti al Collegio entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti, formulando motivata proposta.

3. Il Collegio è unico, articolato in tre sezioni: la prima opera nei confronti dei professori di prima fascia; la seconda opera nei confronti dei professori di seconda fascia; la terza opera nei confronti

dei ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a fasce diverse sarà competente la sezione che assicuri il rispetto del principio del giudizio tra pari.
Il Collegio è costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La sua composizione è stabilita dall'art. 19, comma 3, dello Statuto.

4. I componenti e il Presidente sono nominati con decreto del Rettore, su deliberazione del Senato Accademico.

5. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite da apposito regolamento interno.

TITOLO IV –
Strutture didattiche e di ricerca

Art. 15 Dipartimenti

1. La disciplina dei dipartimenti è prevista dall'art. 21 dello Statuto.
Ulteriori disposizioni sono contenute nel "*Regolamento Quadro per il funzionamento dei dipartimenti ai sensi dell'art. 21, comma 21 e 24, Statuto di Ateneo*" pubblicato sul sito web di Ateneo e a sua volta declinato nei regolamenti di funzionamento adottati dai singoli dipartimenti.

2. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

3. In caso di impedimento e assenza dei Direttori membri del Senato Accademico, partecipano alle sedute, in sostituzione, i Vicedirettori di Dipartimento.
In caso di anticipata cessazione dalla carica di Direttore, il Decano di Dipartimento provvede a indire le nuove elezioni entro il termine dei trenta giorni successivi. Tali elezioni sono indette per lo scorcio del mandato in corso.

4. Al Direttore compete l'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il provvedimento di urgenza, adottato dal Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 21, comma 11, secondo capoverso dello Statuto di Ateneo, si dà per ratificato a meno che, entro il termine di trenta giorni, la notizia della mancata ratifica pervenga agli uffici competenti dell'Amministrazione centrale.
La ratifica espressa è necessaria solo nel caso in cui sia dovuta la trasmissione del provvedimento di ratifica a terzi esterni all'Ateneo.

6. Per le deliberazioni aventi ad oggetto chiamate e afferenze, il Consiglio opera in configurazioni

ristrette.

7. In particolare, per le afferenze trova applicazione l'art. 21 comma 7 dello Statuto.

8. In virtù di quanto disposto dalla legge n. 240 del 2010, alle deliberazioni per le chiamate per posti di professori di prima fascia, partecipano i soli professori di prima fascia; alle deliberazioni per le chiamate di professori di seconda fascia e ricercatori, partecipano i soli professori di prima e seconda fascia.

Art. 16 Procedura di costituzione di nuovo Dipartimento

1. Il progetto di costituzione del nuovo dipartimento è presentato al Rettore dai docenti a tempo indeterminato interessati (di seguito denominato Collegio dei proponenti), mediante proposta sottoscritta dagli stessi.

2. Il numero dei sottoscrittori della proposta di cui al comma precedente non può essere, in ogni caso, inferiore a quello previsto dall'art. 2 comma 2 lett. b della legge n.240/2010.

3. La proposta di costituzione di un Dipartimento deve indicare:
   a) le motivazioni della costituzione e le finalità del Dipartimento;
   b) l'elenco dei proponenti, la relativa qualifica, il settore scientifico-disciplinare di afferenza, gli insegnamenti svolti;
   c) le eventuali strutture che devono essere soppresse per effetto della costituzione del Dipartimento e la relativa situazione patrimoniale e finanziaria;
   d) le richieste di personale e di spazi per le esigenze del costituendo Dipartimento;
   e) i settori scientifico disciplinari di competenza del Dipartimento;
   f) i corsi di laurea e laurea magistrale e le altre strutture didattiche che possono far capo al Dipartimento.

4. La proposta di costituzione viene trasmessa dal Decano del Collegio dei proponenti al Senato Accademico che esprime parere obbligatorio e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

5. La costituzione è disposta con decreto rettorale e trasmessa al Decano del Collegio dei proponenti per i necessari adempimenti.

6. Il Decano, entro 15 giorni dalla comunicazione della costituzione, indice le elezioni del Direttore del Dipartimento, composto ancora solo dal Collegio dei proponenti.

7. Il Direttore eletto presenta richiesta di attivazione del Dipartimento, con contestuale richiesta di spazi e di personale tecnico e amministrativo, per le esigenze del costituendo Dipartimento,

nonché richiesta di approvazione del regolamento per il funzionamento (in conformità a quanto previsto dal regolamento quadro) e richiesta di nomina del Vice Direttore.

8. La proposta di attivazione dei nuovi Dipartimenti e la disattivazione dei precedenti Dipartimenti, con il trasferimento dei beni patrimoniali e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo, con il relativo organigramma, è trasmessa al Senato Accademico per l'acquisizione del parere favorevole.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza per l'attivazione dei nuovi Dipartimenti e la disattivazione dei Dipartimenti cui precedentemente afferivano i docenti proponenti, per l'assegnazione dei locali, per le variazioni inventariali, per il conferimento dei fondi, per la distribuzione del personale tecnico e amministrativo, per l'approvazione del regolamento del nuovo dipartimento, acquisito il parere del Senato Accademico.

10. Le delibere degli Organi Accademici sono trasmesse al Rettore per l'emanazione del decreto rettorale di attivazione, con contestuale assegnazione dei locali, variazione inventariale, del conferimento dei fondi, della distribuzione del personale tecnico e amministrativo, della nomina del Direttore e dell'approvazione del regolamento.

Art. 17 Consigli di Corso di Studio

1. Per ogni Corso di Laurea e Laurea Magistrale è costituito un Consiglio di Corso di Studio.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dipartimento, previo parere della Commissione paritetica docenti studenti e del Senato Accademico, può unificare più Consigli di Corso di Studio ovvero scinderli.

3. Fanno parte del Consiglio di Corso di Studio tutti i professori degli insegnamenti ufficiali afferenti al Corso, i ricercatori che svolgono attività didattica di supporto per un insegnamento afferente al Corso, una rappresentanza degli studenti, pari al 20% degli altri componenti.

4. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio è eletto tra i professori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato titolari di insegnamenti ufficiali afferenti al Corso di Studio che, prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. E' nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni solari e non può essere rinnovato più di una volta, consecutivamente. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato deve essere pari almeno ad un mandato pieno. Un mandato si considera espletato quando sia stata superata la metà della durata prevista.
   In caso di impedimento o assenza, per le questioni di comprovata urgenza, il Presidente può essere sostituito dal Decano del Consiglio di Corso per gli adempimenti necessari.
   In caso di anticipata cessazione del Presidente, il decano del Consiglio di Corso provvederà nei

trenta giorni successivi ad indire le elezioni per lo scorcio del mandato in corso.

5. Le modalità di elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio e dei rappresentanti degli studenti sono disciplinate da apposito regolamento.

6. Il mandato dei rappresentanti degli studenti ha una durata biennale.

7. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina i compiti del Consiglio di Corso di Studio.

8. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio può invitare alle sedute del Consiglio, anche su richiesta degli altri componenti, ulteriori partecipanti, senza diritto di voto, per approfondimenti di carattere specifico.

Art. 18 Scuole

1. Le strutture di raccordo, denominate Scuole esercitano le funzioni e si conformano alle disposizioni di cui all'art. 23 dello Statuto.

2. Il funzionamento e l'organizzazione delle Scuole, nonché del relativo organo deliberante denominato Consiglio, sono disciplinati da Regolamenti predisposti secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 40 dello Statuto, approvati dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Commissione paritetica Docenti-Studenti

1. E' costituita in ciascun Dipartimento ovvero, quando esistente, in ciascuna Scuola una Commissione paritetica docenti studenti la cui composizione e i cui compiti sono definiti dall'art. 24 dello Statuto, e da apposito regolamento di Ateneo.

Art. 20 Corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'Università istituisce e organizza, anche attraverso Consorzi e/o convenzioni tra Università e tra Università ed Enti di ricerca e nelle altre forme previste dal D.M. n.45/2013 e dalle vigenti disposizioni di legge, i Corsi di Dottorato di Ricerca, e provvede a disciplinarne il funzionamento anche attraverso l'attivazione di Scuole di dottorato.

2. La disciplina dei Corsi di Dottorato di Ricerca è regolata dal Regolamento dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca.

Art. 21 Corsi di Specializzazione

1. I Corsi di Specializzazione sono istituiti, attivati e soppressi dal Consiglio di Amministrazione, previo

parere del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.

2. L'organizzazione e l'attività didattica dei Corsi sono disciplinate da specifico regolamento.

Art. 22 Master universitari, Scuole di Studi Superiori e altre attività didattiche

1. I Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione per Master universitari e le altre attività didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del Dipartimento, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e disciplinati da apposito regolamento.

2. L'Università promuove l'alta Formazione anche attraverso l'attivazione di Scuole di Studi Superiori.

3. Le Scuole offrono percorsi formativi di eccellenza e di alta qualificazione al fine di implementare e potenziare l'attività didattica post-laurea, di formazione, di ricerca e trasferimento tecnologico.

4. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, le Scuole sono istituite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno o più Dipartimenti previo parere del Senato Accademico, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati. Specifico regolamento ne disciplina la *mission*, la composizione e il funzionamento.

Art. 23 Centri universitari

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 28, comma 1 dello Statuto, può deliberare l'istituzione di Centri, secondo le tipologie indicate da tale disposizione.

2. La richiesta di attivazione, indirizzata al Rettore, deve indicare: le finalità; l'elenco dei proponenti con la relativa sottoscrizione, la relativa qualifica, il settore scientifico-disciplinare; il grado di autonomia gestionale e di budget, amministrativa e contabile richiesto; gli organi; la durata del Centro stesso. La proposta deve contenere, inoltre, una bozza di regolamento del Centro.

3. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la proposta approvata dal Senato Accademico, delibera l'eventuale attivazione del Centro.

4. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ai Centri autonomia amministrativa, gestionale e di budget, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240 del 2010 e secondo le modalità contenute nella richiesta di istituzione e conformemente al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, deve farsi riferimento al

Regolamento di Ateneo per l'Istituzione ed il Funzionamento dei Centri, nonché al regolamento di ciascun Centro.

Art. 24 Centri interuniversitari

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, su proposta del Senato Accademico, la istituzione di (o la adesione a) Centri di ricerca o Centri di servizi, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università tramite la stipula di apposite convenzioni.

2. Sono consentite convenzioni con Università italiane e Università straniere per attività didattiche e scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

3. La richiesta di costituzione o adesione, indirizzata al Rettore, deve indicare: le finalità; l'elenco dei soggetti proponenti o già aderenti; il grado di autonomia gestionale e di budget, amministrativa e contabile; gli organi; la durata del Centro stesso. La proposta deve essere corredata dalla bozza di Statuto e regolamento del Centro da costituire. In ipotesi di adesione a Centro preesistente, occorre accludere lo Statuto e il regolamento del Centro cui si vuole aderire.

4. La costituzione o l'adesione ai Centri interuniversitari viene autorizzata con decreto del Rettore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento della disponibilità delle risorse necessarie, e acquisito il parere favorevole del Senato Accademico.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, deve farsi riferimento alla normativa vigente e al regolamento di ciascun Centro.

Art. 25 Sistema Bibliotecario di Ateneo, Musei e Archivi

1. Il Sistema Bibliotecario è l'insieme delle strutture responsabili della conservazione, dello sviluppo e della valorizzazione e gestione del patrimonio bibliografico e documentale dell'Ateneo.

2. L'Università, attraverso le sue strutture, raccoglie, conserva e rende consultabili, nel rispetto della vigente normativa in materia, la documentazione di rilievo storico concernente la propria attività, quella derivante dall'attività di studio dei docenti, unitamente a ogni altro fondo documentario riguardante l'attività di carattere scientifico, didattico e culturale.

3. Il Sistema museale e Archivistico è costituito dall'insieme delle strutture responsabili dell'acquisizione, conservazione, valorizzazione e fruizione degli archivi, delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche.

4. All'attività di conservazione, riordino e di valorizzazione si provvede attraverso idonee strutture dotate delle necessarie competenze secondo le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario e del Sistema museale e archivistico di Ateneo sono disciplinati da appositi regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 30, comma 5, dello Statuto, che devono prevedere: le norme relative agli organi di gestione di tali strutture; le modalità di gestione, nell'ambito dell'autonomia stabilita dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; quant'altro necessario per il funzionamento della struttura.

TITOLO V – Disposizioni per il funzionamento degli Organi e organismi collegiali di Ateneo

Art. 26 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina, in modo uniforme, le modalità di funzionamento degli organi e degli organismi collegiali, centrali e periferici, dell'Ateneo.

2. Gli organi e gli organismi collegiali adottano appositi regolamenti, in conformità a quanto previsto nello Statuto e nel presente regolamento.

3. Tali regolamenti interni sono emanati dall'organo o dall'organismo stesso, salvo che non ne sia prevista l'emanazione con decreto rettorale.

Art. 27 Convocazione. Modalità e contenuti.

1. Ciascun organo collegiale è convocato dal Presidente che definisce l'ordine del giorno delle sedute. Salvo che sia diversamente disposto, in caso di impedimento, la convocazione e ogni altro adempimento del Presidente sono posti in essere dal Vicario.

2. La convocazione, deve indicare: la sede, la data, l'orario della seduta, nonché il relativo ordine del giorno. Deve essere inviata per iscritto ai diretti interessati, tempestivamente, e, comunque, almeno cinque giorni di calendario prima della seduta, anche tramite posta elettronica.

3. Il termine ordinario di convocazione, in caso di comprovata urgenza, può essere ridotto fino a ventiquattro ore.

4. La convocazione inoltre, può anche essere richiesta, per iscritto al Presidente, da almeno un quinto dei componenti l'organo. Tale richiesta deve indicare anche gli argomenti all'ordine del

giorno che si intendono discutere nella seduta.

5. Salvo che sia diversamente disposto, tempestivamente, gli uffici competenti provvedono a trasmettere ai componenti dell'organo la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno. I componenti dell'organo hanno, in ogni caso, diritto di accesso a tutta la documentazione pertinente.

6. Le sedute si possono svolgere in modalità telematica, intendendosi per tale le riunioni in cui è previsto che uno o più dei soggetti convocati possano partecipare a distanza.
   Per la disciplina delle riunioni in tali modalità, si rinvia ad un apposito regolamento.

Art. 28 Validità delle sedute

1. L'organo collegiale è validamente costituito qualora i componenti siano stati regolarmente convocati.

2. Il Presidente verifica preliminarmente il numero legale, che deve permanere per tutta la durata della seduta; tale verifica può essere richiesta da ciascun componente nel corso della seduta stessa.

3. Salvo che sia diversamente disposto dallo Statuto o dal presente regolamento, per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

4. Non è ammessa la partecipazione per delega dei componenti eletti.

5. I componenti assenti debbono giustificarsi, per iscritto, anche con mezzi informatici, prima dell'inizio della seduta.

6. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali.

7. I componenti in aspettativa, in congedo, o assenti per malattia, vengono convocati alle sedute e, se assenti, sono considerati giustificati.

Art. 29 Modalità di svolgimento delle sedute

1. Salvo che sia diversamente disposto, il Presidente indica uno dei presenti, che svolge la funzione di Segretario.

2. Il Presidente espone gli argomenti all'ordine del giorno.

3. La trattazione degli argomenti segue l'ordine stabilito nella convocazione, salvo che la

maggioranza dei presenti ritenga di modificare tale ordine.

4. In via del tutto eccezionale, l'inserimento nell'ordine del giorno di argomenti ulteriori deve essere richiesto e motivato al Presidente, nei tempi previsti per la convocazione di urgenza.

5. Salvo che sia diversamente disposto nel regolamento di funzionamento dell'organo o dell'organismo, gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno possono essere trattati solo nel caso in cui siano presenti tutti gli aventi diritto a partecipare e questi siano d'accordo. Le relative deliberazioni saranno adottate secondo le maggioranze ordinarie.

6. Qualora, in relazione a taluni argomenti all'ordine del giorno, la legge preveda casi di incompatibilità assoluta, il componente che versa in tale situazione deve abbandonare la seduta per il periodo di trattazione di tale argomento.

7. Il componente si trova nella situazione di cui al comma precedente ogniqualvolta l'argomento investa o riguardi se stesso, il coniuge, oppure parenti e/o affini entro il quarto grado.

Art. 30 Verbalizzazione delle sedute

1. Il verbale deve essere predisposto per ogni seduta di qualsiasi organo e organismo collegiale e deve riportare:
   - data e luogo della seduta;
   - ordine del giorno;
   - attestazione della regolarità della convocazione;
   - indicazione nominativa dei componenti presenti, degli assenti anche giustificati;
   - l'indicazione e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

2. Il verbale deve, inoltre, contenere una sintetica descrizione della trattazione per ciascun argomento all'ordine del giorno, ogni dichiarazione che ciascun componente richieda di verbalizzare, nonché l'esito della votazione, con indicazione nominativa di contrari e astenuti.

3. Il verbale è approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva o al termine della seduta stessa.

4. Il segretario è responsabile della redazione del verbale.

Art. 31 Deliberazioni

1. Le votazioni avvengono in modo palese, per alzata di mano, fatti salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o il presente regolamento impongano il voto segreto.

2. E', inoltre, ammesso il voto segreto qualora la votazione riguardi persone o qualora ciò sia

richiesto da almeno 1/5 dei presenti alla seduta.

3. Salvo che non sia diversamente disposto, le deliberazioni sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta.

4. In ipotesi di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Gli astenuti non sono computabili tra i voti favorevoli necessari per l'approvazione della deliberazione.

Art. 32 Disposizioni di carattere generale

1. Qualora un organo deliberante sia tenuto ad acquisire il parere obbligatorio e non vincolante di un altro organo e il parere non venga reso nei termini previsti, la deliberazione deve far menzione della mancata acquisizione del parere stesso.

2. Quando, ai sensi dello Statuto, un atto del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione non può essere adottato se non previo parere dell'altro organo, dopo la deliberazione assunta da uno dei consessi e acquisito il parere favorevole dell'altro organo, l'atto si intende definitivamente adottato senza l'assunzione di un'ulteriore deliberazione.

3. Salvo che sia diversamente disposto, la mancata designazione o elezione di componenti di un organo non ne inficia il valido insediamento, purché il numero dei componenti non designati o non eletti non sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.

4. In tutte le procedure elettorali di Ateneo, salvo che venga diversamente disposto, ove il risultato elettorale coincida con un numero con cifra decimale, per il computo dei voti da assegnare si procederà ad arrotondamento in difetto, nel caso in cui la cifra decimale sia inferiore a 5, e ad arrotondamento in eccesso, nel caso in cui la cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Art. 33 Albo On Line

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 dello Statuto in tema di trasparenza, pubblicità e informazione, è istituita un'apposita sezione del sito web di Ateneo denominata *Albo On Line*, in cui sono pubblicati gli atti e i provvedimenti soggetti a pubblicità legale, secondo quanto previsto in specifico regolamento, cui si rinvia.

TITOLO VII – Norme Finali

Art. 35 Disposizioni attuative e transitorie

1. Il Regolamento Generale di Ateneo, adottato in conformità allo Statuto, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nell'*Albo on line* di Ateneo.

2. Il regolamento è altresì pubblicato sul sito web dell'Università di Parma.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le disposizioni precedenti difformi.

4. Ogni successiva modifica dovrà essere adottata ai sensi dell'art. 39 comma 3 dello Statuto di Ateneo.

5. Nelle ipotesi di errori materiali, refusi o meri adeguamenti normativi, la rettifica del presente Regolamento avviene con decreto rettorale.